

Decreta:

Art. 1.

È posticipata al 31 dicembre 2025 la scadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per i biocidi appartenenti alla categoria di prodotto 14 ed aventi come principio attivo la sostanza «Colecalciferolo», per i quali il titolare dell'autorizzazione ha già presentato regolare richiesta di rinnovo per l'immissione in commercio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 10 maggio 2024

Il direttore generale: IACHINO

24A02491

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 7 maggio 2024.

Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2023. (Delibera n. 2/2024).

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'art. 2, comma 3, che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture;

Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste dalle disposizioni normative testé citate;

Visto il capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Somme assegnate al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori» sul quale sono iscritte le risorse finanziarie, di volta in volta definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 56 del 15 marzo 2022, di ripartizione, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del fondo per gli interventi a favore dell'autotrasporto di cui al capitolo 1337, che assegna, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, alla riduzione dei pedaggi la somma di euro 140.000.000;

Vista la direttiva del Ministro n. 126 dell'11 maggio 2023, con la quale, tra l'altro, è stato disposto che il Comitato utilizzi le risorse finanziarie iscritte sul capitolo

1330 per l'anno 2024, pari a euro 148.541.587,00 per euro 2.500.000,00 per iniziative ed interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi pesanti e le rimanenti risorse per la copertura delle riduzioni dei pedaggi autostradali, pagati per i transiti effettuati nell'anno 2023 dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose, delle relative spese di procedura nonché del contenzioso pregresso;

Considerato che la citata direttiva n. 126/2023 espressamente prevede che: «Il Comitato centrale utilizza, per la copertura della riduzione dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2023 dalle imprese con sede nell'Unione europea e nel Regno Unito o comunque circolanti con licenza comunitaria che effettuano autotrasporto di cose, del contenzioso pregresso e delle spese per la procedura relativa all'anno 2023, le rimanenti risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'annualità 2024» e che il Comitato centrale è autorizzato ad avviare, anche con la collaborazione delle società *in house* del Ministero RAM S.p.a. e SOGESID S.p.a., un bando per l'attribuzione di contributi, tra il 20% ed il 30% dell'investimento previsto e comunque stabilendo un contributo massimo per ciascun progetto ammesso, per la realizzazione e l'*upgrade* di aree di sosta sicure e protette in Italia per un importo complessivo massimo di euro 13.000.000 a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino al completamento dei progetti ammessi;

Considerato che la predetta direttiva n. 126/2023 fa salva l'attribuzione alla copertura della riduzione dei pedaggi autostradali di eventuali fondi non utilizzati per interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi pesanti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023 «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026», che prevede l'iscrizione, per l'anno 2024, di euro 148.541.587, di euro 8.541.587 per l'anno 2025 ed euro 8.541.587 per l'anno 2026, sul capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato altresì, che con la predetta direttiva è stato disposto che il Comitato provveda alla rideterminazione definitiva della riduzione sulla base delle risorse finanziarie a tale scopo effettivamente disponibili all'atto dell'assunzione dell'impegno di spesa;

Considerato che:

è disponibile ed operativo sul sito internet www.alboautotrasporto.it l'applicativo informatico Pedaggi finalizzato alla prenotazione della domanda ed espletamento della relativa procedura per il conseguimento della riduzione dei pedaggi autostradali;

che la citata procedura informatica si articola nelle seguenti fasi:

fase 1 - prenotazione della domanda;

fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda;



Considerato che, a tale fine, occorre stabilire i criteri, le modalità ed i termini per l'esperimento della predetta procedura;

Considerato che le procedure informatiche e la piattaforma utilizzate per il calcolo della riduzione dei pedaggi autostradali sono gestite dal CED della Direzione generale per la motorizzazione per il tramite di apposita società e che pertanto, anche ove non espressamente indicato, predette procedure sono attuate dal CED;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

1. Il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori destina le risorse disponibili sul capitolo 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'annualità 2024, alle finalità indicate nella direttiva del Ministro n. 126 dell'11 maggio 2023 applicando i criteri di attuazione e di ripartizione ivi parimenti indicati.

2. Le imprese, le cooperative a proprietà indivisa, i consorzi, le società consortili ed i raggruppamenti, come meglio definiti al punto 6, possono richiedere il beneficio della riduzione di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 40 per i costi per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro V, Euro VI o superiore, o ad alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico. La riduzione è commisurata al valore delle fatture ricevute o da ricevere da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi nell'anno (da ora in avanti fatturato) relative ai soli pedaggi autostradali di competenza dell'anno 2023. I suddetti soggetti hanno diritto al rimborso purché il totale delle fatture di competenza dell'anno 2023 e relative ai soli pedaggi autostradali ammonti almeno a euro 200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00) secondo quanto indicato al punto 6.

Qualora all'interno di cooperative, consorzi o raggruppamenti, come meglio definiti al punto 6, che svolgono l'attività di trasporto di cose per conto terzi siano presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, attività definita dalla legge n. 298/1974 - dall'art. 31 all'art. 39, si ha che:

1. Il fatturato conto proprio non partecipa al raggiungimento degli scaglioni di fatturato cui alla tabella del punto 7;

2. Ciascuna impresa che effettua trasporti in conto proprio, perché abbia diritto al rimborso, deve avere costi di competenza 2023 per pedaggi autostradali, quantificati dall'insieme delle fatture relative ricevute o da ricevere, di almeno euro 200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00).

3. In nessun caso la riduzione può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo.

4. Fermo restando il limite del 13% di cui al punto 3, i costi di cui al punto 2 sono soggetti ad una ulteriore riduzione, parimenti commisurata al volume del fatturato annuale, qualora effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero uscita prima delle ore 06,00. Tale riduzione spetta ai soggetti di cui al punto 6, che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al costo per i pedaggi nelle predette ore notturne secondo le modalità indicate al punto 8.

5. Le riduzioni di cui ai punti precedenti sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate, da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione, ad oggi riconosciute in: Axxes S.a.s., DKV Euro Service GmbH+Co., Telepass S.p.a., Unipoltech S.p.a. Con ciascuna delle società menzionate si procede con apposita convenzione in cui ognuna di esse provvede, per la quota di competenza, sulla base degli elementi forniti dal Comitato, a fornire i dati necessari e ad effettuare le opportune elaborazioni di calcolo perché il Comitato possa determinare, per ciascun richiedente, sulla base del volume del fatturato complessivamente generato per i transiti autostradali, come rilevato tramite i sistemi di pagamento differito, l'importo della riduzione compensata da corrispondere, nonché in relazione alle riduzioni compensate calcolate, provvedere allo svolgimento delle attività necessarie per riaccreditare l'importo dovuto agli aventi diritto tramite il sistema bancario.

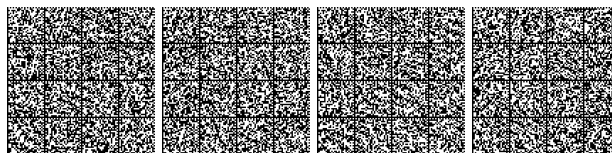
6. Le riduzioni dei pedaggi autostradali possono essere richieste dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2022 ovvero nel corso dell'anno 2023:

a) quali imprese, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) quali cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;

c) quali imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009, ovvero aventi sede in Svizzera e titolari di licenza svizzera emessa in ottemperanza all'accordo CE/Svizzera del 21 giugno 1999, ovvero aventi sede nel Regno Unito e titolari di licenza emessa in ottemperanza del regolamento CE n. 1072/2009 o comunque circolanti con licenza comunitaria;

d) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298;



e) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, Svizzera, Regno Unito, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio.

I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori successivamente al 1° gennaio 2023, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1° gennaio 2023, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.

Nel caso in cui per gli istanti cui alle lettere b) e c) siano presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, attività definita dalla legge n. 298/1974 - dall'art. 31 all'art. 39, si rimanda al punto 2 per la determinazione del rimborso.

7. La riduzione di cui al punto 2 è calcolata in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe ecologica (euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori di seguito indicati:

Fatturato (in euro)	Classe veicolo	Percentuale riduzione
200.000-400.000	Euro VI o a trazione alternativa	5
	Euro V	3
400.001-1.200.000	Euro VI o a trazione alternativa	7
	Euro V	5
1.200.001-2.500.000	Euro VI o a trazione alternativa	9
	Euro V	7
2.500.001-5.000.000	Euro VI o a trazione alternativa	11
	Euro V	9
Oltre 5.000.000	Euro VI o a trazione alternativa	13
	Euro V	11

8. L'ulteriore riduzione di cui al punto 4 è pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al punto 7, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni. Resta fermo il limite del 13% di cui al punto 3.

9. Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2023, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di utilizzo del predetto servizio.

10. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni applicabili risulti superiore alle disponibilità, il Comitato stesso provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare

complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 7 e 8 non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

11. Il fatturato annuale di cui al punto 2, a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi, è calcolato sulla base dell'importo dei costi per i pedaggi autostradali di cui al medesimo punto 2 di competenza dell'anno 2023.

12. L'Albo autotrasporto, attraverso le società di gestione dei pedaggi (d'ora in avanti anche: *service provider*), darà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità stabilite dalla convenzione tra le stesse società ed il Comitato centrale.

TITOLO II

PRESENTAZIONE DOMANDE

13. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali è esperibile, a pena di irricevibilità, attraverso l'apposito applicativo «Pedaggi» presente sul portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all'indirizzo internet <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi>. A tal fine è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso portale attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti>.

14. Le attività attraverso le quali l'utente deve utilizzare il predetto applicativo «Pedaggi» devono essere conformi alle istruzioni ed alle modalità indicate nel manuale scaricabile dal medesimo link dell'applicativo al quale integralmente si rinvia. Tali istruzioni e modalità sono di seguito definite «operazioni».

15. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali si articola in due fasi:

fase 1 - prenotazione della domanda;

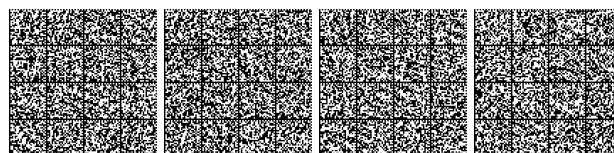
fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda.

È possibile l'accesso alla fase 2 - inserimento della domanda e firma ed invio della domanda - esclusivamente ai soggetti che hanno precedentemente esperito, entro i termini perentori di cui al punto 27, lettera a), la fase 1 - prenotazione della domanda.

16. Nella fase 1 - prenotazione della domanda il soggetto richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i propri dati identificativi e quelli relativi ai codici cliente a sé imputabili, come rilasciati dalle società di gestione dei pedaggi.

17. Successivamente alla chiusura della fase 1, i dati acquisiti sono inviati alle società di gestione dei pedaggi che, in relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione, rilasciano i relativi codici supporto di rilevazione dei transiti ad essi abbinati.

18. Dall'apertura del termine di avvio della fase 1 - prenotazione della domanda, di cui al punto 27, lettera a), e fino all'apposizione della firma digitale ed invio della domanda, e quindi entro e non oltre lo scadere del



termine di cui alla fase 2 - firma ed invio della domanda di cui al punto 27, lettera *b*), il soggetto richiedente procede:

a) qualora sia una cooperativa, un consorzio, una società consortile di cui al punto 6, lettera *b*), o un raggruppamento, di cui al punto 6, lettere *c*), *d*) o *e*), a caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune «operazioni», i dati relativi alla composizione rispettivamente della cooperativa, del consorzio, della società consortile o del raggruppamento, attraverso la funzione «anagrafica del raggruppamento», fino ad indicare ciascuna impresa singola afferente - direttamente o indirettamente - al richiedente stesso;

b) in relazione a ciascun veicolo indicato nella domanda, a caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune «operazioni», i dati relativi alla targa ed alla classe ecologica. Si ricorda che tali dati devono essere indicati sia per i veicoli immatricolati in Italia che per quelli immatricolati all'estero, avendo cura, in tal caso, di specificare lo Stato che ha rilasciato la targa considerando che sono ammessi, comunque, solo veicoli che circolano in Italia con licenza comunitaria;

c) in relazione a ciascuna targa di veicolo indicata nella domanda per la quale non sia stata emessa una carta di circolazione in favore del medesimo soggetto richiedente oppure, se ne ricorre il caso, di una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento» di cui alla lettera *a*) precedente, ad indicare ed inviare al sistema, attraverso le opportune «operazioni», il titolo per il quale detti veicoli sono in disponibilità presso la propria impresa, ovvero, se ne ricorre il caso, presso una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento».

Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente e sono utili a definire il *database* di riferimento con il quale saranno confrontati i dati inseriti nel *file* della domanda. Si raccomanda pertanto di procedere a tali «operazioni» con ogni sollecitudine, fermo restando che, se necessario, i dati così inseriti nel sistema potranno essere modificati e/o integrati fino al momento di apposizione della firma digitale sulla domanda stessa.

19. Sui dati così acquisiti, l'applicativo informatico del portale dell'albo procede:

a) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicata nel *file* relativo alle targhe, alla verifica della classe ecologica ivi dichiarata con quella risultante nell'Archivio nazionale dei veicoli (ANAV) presente presso il CED della motorizzazione. In caso di discordanza tra il dato dichiarato e quello presente nel predetto archivio, ai fini della procedura in parola è tenuto in considerazione il secondo;

b) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicata nella domanda, alla verifica dell'esistenza nell'ANAV di una carta di circolazione emessa in favore di un soggetto esercente attività di autotrasporto di cose in conto proprio o in conto terzi. Nel caso di cui al punto 18, lettera *a*), la ricerca è effettuata con riferimento a ciascuna delle imprese indicate nell'anagrafica del raggruppamento;

c) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicato nella domanda, per il quale, ai sensi della lettera *b*) precedente, non sia stata trovata una

carta di circolazione, alla verifica dell'esistenza, nei dati inseriti dal richiedente, di una dichiarazione, resa ai sensi del punto 18, lettera *c*), del titolo in forza del quale detti veicoli sono in disponibilità del soggetto richiedente medesimo o, se ne ricorre il caso, di una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»;

d) in relazione a ciascuna targa estera di veicolo indicata nella domanda, fermo restando che sono ammessi solo veicoli circolanti Italia con licenza comunitaria, alla verifica della classe ecologica ivi dichiarata con quella risultante nel Registro UE EUCARIS accessibile tramite il CED della motorizzazione. In caso di discordanza tra il dato dichiarato e quello presente nel predetto Registro, ai fini della procedura in parola è tenuto in considerazione il secondo.

20. Qualora, all'esito dell'elaborazione da parte del sistema informatico del portale dell'albo dei *file* di cui al punto 18, secondo le procedure di cui al punto 18, in relazione ad una o più targhe di veicoli non risulti presente alcuna carta di circolazione e non sia stata resa alcuna dichiarazione ai sensi del punto 19, lettera *c*), e/o risultino targhe errate o inesistenti, e/o targhe emesse da Stati non appartenenti all'Unione europea, il predetto sistema informatico restituisce al richiedente un *report* delle anomalie, nel quale le casistiche su esposte sono puntualmente evidenziate. Il sistema segnala un'anomalia anche qualora, per qualunque ragione, un veicolo con targa emessa da uno Stato appartenente all'Unione europea non sia rinvenuto presso il Registro EUCARIS o non ne sia stata rilevata la classe ecologica. In tal caso, il richiedente, tramite le consuete «operazioni» deve procedere alla correzione delle citate anomalie se ritiene che il dato debba essere considerato utile ai fini del rimborso. Il processo di correzione delle anomalie, invio dei *file* modificati e/o integrati e restituzione degli esiti da parte del sistema informatizzato del portale dell'albo può ripetersi anche più di una volta e comunque fino al momento di sottoscrizione con la firma digitale della domanda ed invio della stessa, entro e non oltre lo scadere del termine della fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda, di cui al punto 27, lettera *b*). L'albo, con riguardo alle targhe estere indicate nella domanda e di cui si è accettata l'anomalia, procederà ad un controllo a campione su trecento targhe per ciascuna classe euro, per un totale di seicento targhe, estratte a campione tra tutti gli istanti che hanno corretto le anomalie in parola, proporzionalmente alle anomalie stesse, chiedendo l'invio delle carte di circolazione. Qualora dall'esame delle carte di circolazione dovessero emergere errori, il campionamento verrà ripetuto sullo stesso numero di targhe, e così via fino a quando non saranno presenti errori significativi.

21. La fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda consiste nelle attività di inserimento dei dati della domanda nel relativo *file*, previo abbinamento dei codici supporto di rilevazione dei transiti, rilasciati dai fornitori dei sistemi per la riscossione differita dei pedaggi autostradali (*service provider*) a seguito della conclusione della fase 1 - prenotazione della domanda, ed esposti dal sistema informatico dell'albo, con i dati relativi ai veicoli a tal fine utilizzati. Tale «operazione» è di competenza del richiedente.



22. Il *file* della domanda, debitamente compilato ed ancora privo della firma digitale, può quindi, attraverso le opportune «operazioni», essere inviato al sistema informatizzato del portale dell'albo al fine di verificare la congruenza dei dati inseriti nella domanda stessa con quelli previamente acquisiti e/o modificati nei *data-base* di riferimento, a seguito delle operazioni di cui ai punti 18 e 19. Qualora si presentino incongruenze, il sistema segnalerà le anomalie di cui al punto 20, alle quali potrà aggiungersi la casistica di codici supporto di rilevazione dei transiti per i quali non sia stato indicato alcun abbinamento con i dati relativi alla targa di veicoli a tal fine utilizzati e/o tale abbinamento non sia andato a buon fine. Nel caso di segnalazione di anomalie, l'istante dovrà procedere in relazione alle stesse come da istruzioni sub punti 18 e 19 e, se del caso, dovrà coerentemente correggere i dati inseriti nella domanda.

23. Lo scambio di *file* di cui ai punti 21 e 22 può ripetersi anche più di una volta. I dati per i quali, all'atto dell'apposizione della firma digitale, non siano state sanate o non possano essere sanate le anomalie espresse nel *report*, sono automaticamente esclusi dal calcolo della riduzione dei pedaggi autostradali in parola.

24. La fase 2 su descritta si conclude con l'apposizione della firma e l'invio della domanda, entro il termine ultimo perentorio di cui al punto 27, lettera *b*), attraverso le seguenti attività:

a) apposizione della firma digitale del titolare, ovvero del legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero di persona all'uopo delegata, sul documento informatico (*file access*) definitivamente compilato. A tal fine è quindi necessario che il richiedente si doti dell'apposito *kit* per la firma digitale distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'apposizione della firma digitale con le predette modalità determina il completamento della domanda che, da tale momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilità previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti;

b) invio del documento di cui alla lettera *a*), debitamente firmato digitalmente, al sistema informatico del portale dell'albo.

Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente. Dall'inosservanza anche di una sola delle stesse deriva l'irricevibilità della domanda di ammissione al beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali in parola.

25. Attraverso la sottoscrizione digitale, in osservanza al regolamento UE 2016/679, l'entità istante autorizza il Comitato centrale, il CED (tramite la società che gestisce la piattaforma) e i *service provider*, al trattamento dei propri dati personali, al fine di consentire la lavorazione delle domande per il riconoscimento del beneficio richiesto.

26. La presentazione della domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo tramite pagamento attraverso il sistema pagoPA. Per dare evidenza di tale adempimento il richiedente ne inserisce negli appositi campi predisposti

dal sistema informatico del portale dell'albo gli estremi: data di effettuazione ed identificativo. La ricevuta del predetto pagamento deve essere conservata dal richiedente, e non inoltrata al Comitato centrale, per essere esibita, su richiesta di quest'ultimo, per le opportune verifiche. Nel caso di mancato pagamento della imposta di bollo in parola, il Comitato centrale inoltra opportuna segnalazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione della sede del soggetto richiedente.

27. I termini del procedimento per richiedere il beneficio della riduzione dei pedaggi autostradali, a pena di inammissibilità sono stabiliti per ciascuna fase come di seguito:

f) fase 1 - prenotazione della domanda: dalle ore 9,00 del 5 giugno 2024 e fino alle ore 14,00 del 11 giugno 2024;

g) fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda: dalle ore 9,00 del 24 giugno 2024 e fino alle ore 14,00 del 23 luglio 2024.

Come meglio descritto nel «manuale utente impresa», l'applicativo Pedaggi elabora i dati in maniera asincrona. Ciò comporta che il termine ultimo per l'inserimento della fase 2 cui al punto *b*) è il 22 luglio 2024, mentre il termine delle ore 14,00 del 23 luglio 2024 è valido per la sola firma ed invio della domanda.

28. L'adozione della presente delibera è stata approvata dal Comitato centrale nella seduta del 6 maggio 2024.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è applicabile a decorrere dal giorno 31 maggio 2024.

Roma, 7 maggio 2024

Il Presidente: FINOCCHI

24A02380

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 29 marzo 2024.

Continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici. Integrazione dell'articolo 13 dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2022 come modificato dall'articolo 12 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020. (Ordinanza n. 172).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

